HT SRL VIA MOSCOVA 13 20121 MILANO (MI)

Gent.le Sig.ra
IANNELLI STEFANIA
VIA VIGORELLI 3
20032 CORMANO (MI)

MILANO, 15/03/2013

OGGETTO: lettera di assunzione

Facendo seguito alle intese intercorse Le comunichiamo, con piacere, la Sua assunzione in servizio, alle condizioni contrattuali di seguito elencate.

Articolo 1 – ASSUNZIONE - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO

- 1.1 In quanto dichiaratasi libera da ogni impegno e da qualsivoglia patto di non concorrenza, Lei verrà assunta dal giorno 18/03/2013.
- 1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.
- 1.3 Il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà, pertanto, recedere dal contratto dando il preavviso ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, nei termini e secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Lei applicato. Il recesso del datore di lavoro, tuttavia, dovrà essere sorretto da giusta causa o da giustificato motivo ai sensi della legge 604/66 e dell'art. 18 della legge 300/70.

Articolo 2 - PERIODO DI PROVA

2.1 L'assunzione tuttavia non avrà effetto definitivo che alla fine del periodo di prova che avrà durata pari a 6 mesi. Durante tale periodo ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso.

Articolo 3 - QUALIFICA - LIVELLO - MANSIONI

- 3.1 Lei verrà assunta con la qualifica di Impiegato di 1 Livello.
- 3.2 Le mansioni a cui sarà adibita, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: Field Application Engineer.

Alcuni compiti, a puro titolo di esempio e non di lista esaustiva, potranno comprendere:

- attività di prevendita e post vendita di natura tecnica
- attività di delivery e training per i clienti della società, anche gestendo il team dedicato ove necessario

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

Articolo 4 - DURATA DEL LAVORO

4.1 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise:

Lun: 8 Ven: 8 Mar: 8 Sab: 0 Mer: 8 Dom: 0

Gio: 8

 \mathcal{L}

4.2 In quanto facente parte del personale direttivo, non troverà applicazione nei Suoi confronti la normativa sull'orario di lavoro ad eccezione delle disposizioni relative al riposo settimanale, alle ferie ed alle limitazioni al lavoro notturno. Conseguentemente, La Sua retribuzione mensile dovrà intendersi compresnsiva di ogni e qualsiasi corrispettivo per eventuali prestazioni straordinarie, rientrando nelle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 66/2003,

Articolo 5 - LUOGO DI LAVORO

- 5.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di MILANO, VIA MOSCOVA 13 e presso i clienti presenti sul territorio nazionale e internazionale.
- 5.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirLa o distaccarLa presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 6 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA' - PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 6.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.
- 6.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.
- 6.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.
- 6.4 Lei riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, , nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di lavoro con HT S.r.l. e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.
- 6.5 Il compenso oggetto del rapporto di lavoro remunera nella percentuale del 30% la sua attività inventiva e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

Articolo 7 - USO DI MEZZI TECNOLOGICI

7.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 8 - RETRIBUZIONE

8.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al Suo livello d'inquadramento.





- 8.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensili:
- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 1.497,03 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;
- 8.3 Pertanto le competenze economiche mensili lorde a Lei spettanti saranno così quantificate:

- Paga Base	€ 1.525,52
- Contingenza	€ 537,52
- Terzo Elemento	€ 11,36
- Superm. Assorbibile	€ 1.497,03

Totale retribuzione lorda € 3.571,43

Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

- 8.4 Qualora le mansioni da Lei espletate siano normalmente e stabilmente svolte presso una sede fissa ed il datore di lavoro la comandasse a svolgere temporaneamente la Sua attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, Lei avrà diritto alle indennità e al rimborso delle spese così come previsto dal Contratto Collettivo di settore.
- 8.5 Per l'espletamento delle Sue mansioni, Le saranno riconosciuti i seguenti fringe benefits :
- Il diritto ad utilizzare l'auto aziendale , secondo le modalità espressamente previste in allegato alla presente.

Articolo 9 - DISCIPLINA SANZIONATORIA

9.1 L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d'impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 10 - ISCRIZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO

10.1 Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della Legge 133/2008 il Suo nominativo risulterà iscritto nel Libro unico del lavoro.

L W

Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

6 Cerulli

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di assunzione, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Dipendente

Datore di Lavoro

Incourett

IANNELLI STEFANIA

HT SRL

la Sottoscritta dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

Datore di Lavoro

IANNELLI STEFANIA

HT SRL